



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Diritto allo studio

GUIDA ALLA RICHIESTA E ALLA PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ISEEU A.A. 2019/2020 (D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 159)

(Approvata con Determinazione Rep. 479-2019 Prot. n. 0112665-V-5 del 11 luglio 2019)

Diritto allo studio – Contribuzione studentesca

Referente: dott.ssa Laura Fratus

T. 035 205 2866

Reperibilità telefonica: lun.- gio. 10.30 – 12.00; lun. e mer. 14.00 – 15.00

[Ticket](#)



INDICE

1 ISEE APPLICABILE ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (EX ISEEU)	3
2 COME OTTENERE L'ATTESTAZIONE ISEE.....	3
3 NUCLEO FAMILIARE	4
3.1 STUDENTE INDIPENDENTE.....	4
3.2 STUDENTE CON CON GENITORI LEGALMENTE SEPARATI O DIVORZIATI	5
3.3 STUDENTE CON GENITORI NON CONIUGATI E NON CONVIVENTI	5
3.4 STUDENTE IN CONVIVENZA ANAGRAFICA	5
3.5. STUDENTI CONIUGATI	5
3.6 STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA.....	6
4 ISEE CORRENTE.....	6
5 STUDENTI STRANIERI O STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO	6
5.1 STUDENTI CON IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO POLITICO	7



1 ISEE APPLICABILE ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (EX ISEEU)

L'ISEE è lo strumento di valutazione della situazione economica del nucleo familiare di un soggetto che inoltra richiesta di prestazioni sociali agevolate o di accesso ai servizi di pubblica utilità secondo condizioni agevolate. Per il calcolo di tale indicatore, l'INPS definisce anzitutto il valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale. Il rapporto tra il valore ISE e la scala di equivalenza, definita dalla composizione del nucleo familiare, fornisce il valore totale dell'indicatore ISEE.

N.B.: la normativa di riferimento ed ogni informazione utile per il calcolo dell'ISEE sono reperibili alla pagina del sito web dell'INPS relativa all'[ISEE post-riforma 2015](#).

Con l'entrata in vigore del D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 159, l'ISEE non possiede più una valenza univoca per la totalità delle prestazioni sociali agevolate, bensì è calcolato ad esclusiva cura dell'INPS in maniera diversificata in riferimento alle singole tipologie di prestazioni e in base a quanto dichiarato all'interno della Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU).

Ai fini del rilascio di un **ISEE applicabile alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (di seguito attestazione ISEEU)** è obbligatoria la preventiva compilazione della DSU, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, con particolare riferimento al Modulo MB.2 – Quadro C/Quadro D della dichiarazione.

La compilazione di una DSU mini non consente il rilascio di un ISEE applicabile alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.

2 COME OTTENERE L'ATTESTAZIONE ISEE

Per ottenere l'attestazione ISEEU lo studente può alternativamente:

- a) rivolgersi ad uno dei CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale) convenzionati con l'INPS presenti sull'intero territorio nazionale, il quale provvede a fornire allo studente un'adeguata assistenza alla compilazione della DSU. Entro i quattro giorni lavorativi dalla presentazione della domanda la DSU è trasmessa dal CAAF all'INPS il quale a sua volta, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data di compilazione della DSU, provvede al rilascio dell'attestazione ISEE acquisibile online dal dichiarante mediante accesso all'area riservata del sito dell'[INPS](#) oppure, previo conferimento di apposito mandato al CAAF, acquisita a cura di quest'ultimo e consegnata al dichiarante in copia cartacea;
- b) accedere all'area riservata dei Servizi Online – Servizi per il cittadino del sito dell'[INPS](#) mediante l'apposito PIN dispositivo e inoltrare la DSU online seguendo la procedura guidata per la richiesta dell'attestazione ISEE.

Si ricorda che il dichiarante è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati autodichiarati in DSU ai sensi del del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Lo studente, o il componente del nucleo familiare individuato come dichiarante, deve procedere alla sottoscrizione della DSU entro il termine del **31 dicembre 2019**. Tutte le attestazioni rilasciate a seguito di produzione della DSU entro il suddetto termine non vanno consegnate direttamente dallo studente, ma **sono acquisite d'ufficio mediante interrogazione diretta alla banca dati dell'INPS**.

Gli studenti sono tenuti a verificare che l'attestazione ISEE non riporti la dicitura "non si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario" o risulti applicabile alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di altro componente del nucleo familiare;



in tal caso infatti l'acquisizione d'ufficio non è possibile e lo studente deve richiedere il rilascio di una nuova attestazione. Si consiglia di verificare la fascia contributiva attribuita, accedendo alla sezione Segreteria/ISEE Università del proprio sportello internet studenti.

Gli studenti sono tenuti a verificare che l'attestazione non riporti omissioni o difformità segnalate dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di sottoscrizione della DSU successivamente al 31 dicembre 2019, la relativa certificazione ISEE deve essere depositata in formato cartaceo presso gli sportelli della Segreteria studenti, oppure inoltrata all'Ufficio in formato PDF via [Ticket](#) entro e non oltre il **30 settembre 2020**, con addebito di una sanzione di € 150,00.

Nel caso, infine, di mancata presentazione dell'attestazione ISEE, è applicata d'ufficio la fascia massima di contribuzione: superato il termine del 30 settembre 2020 senza che sia stata prodotta alcuna attestazione, **la fascia contributiva massima è attribuita in modo inderogabile**.

Gli studenti che risultino già in possesso di un'attestazione ISEE per prestazioni universitarie, prodotta nel corso del 2019 ai fini dell'attribuzione tardiva della fascia contributiva nel corso dell'anno accademico precedente, non devono richiedere una nuova attestazione per l'a.a. 2019/2020, stante la validità di quella già in proprio possesso.

3 NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del calcolo ISEE, il nucleo familiare è considerato composto diversamente a seconda della tipologia di prestazione sociale richiesta.

In linea generale il nucleo familiare è costituito dalla **famiglia anagrafica** (ex art. 4 D.P.R. 223/1989) **risultante dallo Stato di famiglia alla data della compilazione della DSU** (D.P.C.M. 159/2013, art. 3, comma 1). Per famiglia anagrafica si intende, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, art. 4, un insieme di soggetti coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da vincoli di:

- matrimonio;
- parentela;
- affinità;
- adozione;
- tutela;
- vincolo affettivo.

Ai sensi della vigente normativa, il nucleo familiare convenzionale presenta la seguente composizione:

- il dichiarante;
- il coniuge, anche se avente diversa residenza anagrafica o se iscritto all'AIRE (D.P.C.M. 159/2013, art. 3, comma 2);
- i figli minori conviventi, qualora non siano intervenute situazioni di affidamento preadottivo o temporaneo (D.P.C.M. 159/2013, art. 3, comma 4);
- i minori in affidamento (D.P.C.M. 159/2013, art. 3, comma 4);
- i figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi. Qualora i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne compone nucleo familiare con il genitore da lui identificato (D.P.C.M. 159/2013, art. 3, comma 5);
- altre persone facenti parte della famiglia anagrafica.

3.1 STUDENTE INDIPENDENTE

Nel caso di studenti universitari componenti nucleo familiare a sé stante, gli stessi possono essere considerati autonomi solamente al ricorrere delle due condizioni sotto riportate (D.P.C.M. 159/2013, art. 8, comma 2):



- residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU, **in alloggio non di proprietà di un suo membro**;
- presenza di una adeguata capacità di reddito, pari a € 6.500,00 di redditi da lavoro dipendente o assimilato fiscalmente dichiarati da almeno due anni;

in assenza di uno o di entrambi i requisiti descritti, il nucleo familiare dello studente deve essere integrato con quello dei genitori.

3.2 STUDENTE CON CON GENITORI LEGALMENTE SEPARATI O DIVORZIATI

Nel caso di presenza di un solo genitore nel nucleo familiare dello studente, i redditi ed i patrimoni del genitore non convivente devono sempre essere attratti in qualità di componente aggiuntiva, **ad eccezione delle situazioni in cui risultino intercorse procedure di separazione legale, omologazione della separazione consensuale o divorzio (D.P.C.M. 159/2013, art. 8, comma 3 e art. 3, comma 3).**

3.3 STUDENTE CON GENITORI NON CONIUGATI E NON CONVIVENTI

Il genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore fa parte del nucleo familiare dello studente.

Il genitore non coniugato e non convivente **va inserito come componente aggiuntiva del nucleo familiare dello studente (D.P.C.M. 159/2013, art. 8, comma 3 e art. 7, comma 1)** al ricorrere di una delle seguenti situazioni:

- qualora risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- qualora risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

Il genitore non coniugato e non convivente **è escluso dal nucleo familiare dello studente** al ricorrere di una delle seguenti situazioni:

- qualora il genitore non convivente sia tenuto a corrispondere assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall'autorità giudiziaria;
- qualora il genitore non convivente risulti escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- qualora risulti accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) l'estraneità affettiva o economica del genitore non convivente,

3.4 STUDENTE IN CONVIVENZA ANAGRAFICA

gli studenti che si trovino in una delle situazioni di convivenza anagrafica di seguito riportate (DPR n. 223/1989, art. 5):

- appartenenti ad ordini religiosi;
- ricoverati in case di assistenza;
- badanti;
- appartenenti a corpi militari;
- detenuti;

compongono nucleo familiare a sé stante, esclusi i casi in cui risultino coniugati (in tal caso si fa riferimento al nucleo familiare del coniuge) (D.P.C.M. 159/2013, art. 3, comma 6).

3.5. STUDENTI CONIUGATI

Lo studente che abbia contratto vincolo coniugale compone nucleo familiare con il rispettivo coniuge e con gli eventuali figli minori. Qualora la componente reddituale del nucleo familiare risulti inferiore a quella necessaria per essere considerato studente indipendente (punto 3.1 della seguente guida), lo studente è attratto ai fini ISEE dal nucleo familiare dei genitori, con esclusione del coniuge e degli eventuali figli.



3.6 STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

In base all'*art. 8, comma 4 D.P.C.M. 159/2013*, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di Dottorato di Ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni non conviventi se fiscalmente a carico, fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di avvalersi dell'ISEE ordinario qualora risulti più vantaggioso.

4 ISEE CORRENTE

Al ricorrere di determinate condizioni e in presenza di un ISEE ordinario in corso di validità, è prevista la possibilità di calcolo di un **ISEE corrente**, in riferimento ad un periodo di reddito più ravvicinato (*art. 9 D.P.C.M. 159/2013*).

Ai fini del rilascio dell'ISEE corrente è necessario che **nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione** si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, una delle seguenti variazioni della condizione lavorativa (*art. 9, comma 1 D.P.C.M. 159/2013*):

- la risoluzione del rapporto di lavoro, la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- la mancanza di occupazione alla data di presentazione della DSU, per i lavoratori dipendenti a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile, purché i medesimi siano in grado di dimostrare di essere stati occupati in una delle forme suddette per almeno 120 giorni nell'arco dei 12 mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- la mancanza di occupazione alla data di presentazione della DSU per i lavoratori autonomi, purché la cessata attività si sia verificata dopo l'esercizio continuativo della medesima di almeno dodici mesi.

L'ISEE corrente può essere calcolato, considerando i redditi percepiti nei 12 mesi precedenti la presentazione della DSU, esclusivamente nei casi in cui si sia verificata una variazione della condizione economica del nucleo familiare superiore al 25% dell'indicatore della situazione reddituale corrente rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato con ISEE ordinario (*art. 9, comma 2 D.P.C.M. 159/2013*).

L'ISEE corrente ha validità di due mesi a decorrere dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU (*art. 9, comma 7 D.P.C.M. 159/2013*) e deve essere inoltrato all'Ateneo obbligatoriamente a cura dello studente.

5 STUDENTI STRANIERI O STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

La condizione economica degli studenti stranieri iscritti all'Università degli Studi di Bergamo aventi residenza all'estero oppure residenti in Italia ma con nucleo familiare e redditi prodotti all'estero e degli studenti italiani residenti all'estero viene definita mediante il **certificato di ISEEU parificato**, calcolato sulla base dei documenti relativi ai redditi e ai patrimoni posseduti all'estero

Tali studenti devono rivolgersi al **CAAF CGIL**, situato in Bergamo, Via Garibaldi, 3 (per prendere appuntamento chiamare l'800 990 730) per ottenere il rilascio dell'ISEEU parificato. Gli studenti non ancora presenti in Italia al momento dell'iscrizione possono richiedere via email l'ISEEU parificato scrivendo all'indirizzo email paola.innocenti@cgil.lombardia.it.

L'ISEEU parificato dovrà essere richiesto entro il 31 dicembre 2019, in tal caso sarà trasmesso all'Università direttamente a cura del CAAF. Oltre detto termine, lo studente dovrà necessariamente provvedere alla consegna del documento cartaceo entro il 30 settembre 2020 con addebito della sanzione prevista di € 150,00. Dopo il 30 giugno 2020 tali studenti dovranno rivolgersi al nuovo CAAF convenzionato individuato dall'università.



Per la richiesta dell'ISEEU parificato gli studenti devono consegnare la CAAF la seguente **documentazione originale tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio:**

- attestazione composizione del nucleo familiare estero;
- reddito dell'anno solare antecedente a quello di richiesta dell'ISEEU parificato di ciascun componente la famiglia; il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno solare in questione. Qualora nel corso di tale anno uno o più componenti del nucleo familiare di età superiore o uguale a 18 anni non abbia percepito reddito, lo studente è tenuto a presentare una dichiarazione in tal senso;
- fabbricati ad uso abitazione di proprietà della famiglia alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di richiesta dell'ISEEU parificato con l'indicazione dei metri quadrati (valutati 500,00 € al mq.); il documento deve essere rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia. Qualora in tale anno non risultasse posseduto alcun fabbricato, va prodotto un certificato attestante l'assenza di proprietà di fabbricati per ogni componente di età superiore o uguale a 18 anni;
- attestazione del patrimonio mobiliare posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di richiesta dell'ISEEU parificato (espresso in titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.);

Per eventuali redditi prodotti in Italia e/o patrimoni posseduti in Italia lo studente dovrà presentare un'attestazione ISEEU, che andrà aggregato all'ISEEU parificato.

Gli studenti non ancora presenti in Italia al momento dell'iscrizione che richiedono l'ISEEU parificato via email una volta in Italia **devono obbligatoriamente consegnare al CAAF la documentazione tradotta in originale.**

Per quei Paesi in cui il rilascio della documentazione da parte della locale Ambasciata italiana presenta particolari difficoltà lo studente può rivolgersi alle Rappresentanze diplomatiche o Consolari estere in Italia: in tal caso la certificazione rilasciata deve essere legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (individuati dal decreto del Ministro per l'istruzione, l'Università e la Ricerca Scientifica n° 464 dell'11 giugno 2019) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'Università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane.

5.1 STUDENTI CON IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO POLITICO

Gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico devono richiedere un'attestazione ISEEU per eventuali redditi percepiti e patrimoni posseduti in Italia ed inoltrare all'Ufficio tasse una copia della certificazione di status di rifugiato politico.

Tali studenti non devono richiedere il rilascio dell'ISEEU parificato.